



CORTE FEDERALE D'APPELLO

Verbale di riunione

Reclamo n. 2/2026 C.F. – Avverso la decisione del Tribunale Federale Proc. n. 4/2025

Avv. Paola Di Vincenzo, Presidente
Avv. Ottorino Giugni, Componente
Avv. Marco Bernardini, Componente

Con decisione assunta nelle date del 3 e 12 febbraio 2026, il Tribunale Federale della FIDAF, all'esito del procedimento disciplinare instaurato su deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. Carlo Fabiani, irrogava la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi sei.

Avverso la predetta decisione, in data 2 marzo 2026, l'Avv. Ilaria Salamandra, nell'interesse e per conto del Sig. Carlo Fabiani, proponeva rituale reclamo innanzi alla Corte Federale d'Appello.

Con provvedimento del 13 marzo 2026, la Corte Federale d'Appello fissava l'udienza di discussione del reclamo per il giorno 19 marzo 2026, alle ore 12:00, successivamente rinviata, su istanza della difesa del reclamante, alla data del 23 marzo 2026, alle ore 12:00.

All'udienza del 23 marzo 2026, il Collegio, regolarmente costituito, prende atto:

- della presenza del Procuratore Federale, Dott. Stefano Palazzi, in rappresentanza della Procura Federale;
- della presenza dell'Avv. Ilaria Salamandra, quale difensore di fiducia del Sig. Carlo Fabiani;
- della presenza del Sig. Carlo Fabiani.

Il Presidente concede la parola al Procuratore Palazzi, il quale espone quanto segue:

Si tratta, come noto, del reclamo proposto dall'Avv. Salamandra in favore del Sig. Fabiani, per quanto concerne la natura procedimentale. richiama l'art. 38 del Regolamento di Giustizia FIDAF, ed evidenzia che l'Avv. Salamandra assume che, in FIDAF, il sabato debba considerarsi festivo, con conseguente proroga del termine al lunedì. Tale interpretazione non è condivisa, poiché il predetto articolo menziona genericamente "giorno festivo" e non contempla il sabato come tale. Pertanto, il deposito del reclamo doveva essere effettuato entro il sabato, indipendentemente dall'apertura degli uffici, atteso che tutti gli atti possono essere trasmessi a mezzo PEC. Ne consegue che il termine risultava scaduto e che il reclamo deve essere ritenuto inammissibile.



Per quanto concerne i termini sostanziali, la Procura ritiene che anch'essi non debbano essere accolti. La contestazione pregiudiziale relativa al mancato tesseramento del Sig. Fabiani alla data dei fatti non appare fondata. La Procura richiama il ragionamento articolato in primo grado, sottolineando che la tesi difensiva si fonda su una distinzione tra "stagione agonistica" e "stagione sportiva", mentre, nel contesto FIDAF, tali diciture fanno riferimento all'anno solare. Pertanto, la richiesta dell'Avv. Salamandra non trova applicazione; nonostante l'età del Sig. Fabiani, il tesseramento e il vincolo erano in corso. La tesi difensiva risulta priva di pregio e non meritevole di accoglimento.

Si osserva inoltre che il Sig. Fabiani ha partecipato ad allenamenti con la nazionale, attività per le quali era obbligatorio il tesseramento. Pertanto, il reclamo risulta infondato e irricevibile. La Procura ritiene sussistere prova piena dei fatti, in quanto tutti i soggetti coinvolti hanno individuato nel Sig. Fabiani il promotore dell'iniziativa contestata; le dichiarazioni sono concordanti e la prova si ricava dall'incrocio dei vari audizioni. Dal punto di vista logico, il dolo emerge in modo univoco: un soggetto esperto, atleta e partecipante ai camp della nazionale, non può ignorare che la sua condotta contrasta con gli obblighi verso la società di appartenenza.

Quanto alla contestazione di mancata proporzionalità della sanzione rispetto ai fatti commessi, la Procura osserva che la gravità dei comportamenti giustifica la misura adottata, analogamente a quanto disposto per altri soggetti che hanno chiesto concordarsi la sanzione ai sensi del art 81 , R.G. Il Sig. Fabiani era tenuto a rispondere alle convocazioni della società, anche in assenza di partecipazione alla Coppa Italia, in quanto gli allenamenti rientrano nella stagione sportiva.

La Procura conclude chiedendo, in via procedimentale, l'inammissibilità del reclamo e, nel merito, il rigetto dello stesso.

Il Presidente concede quindi la parola l'Avv. Salamandra, la quale respinge l'eccezione di inammissibilità per motivi logici, sostenendo che, se quanto affermato dalla Procura fosse corretto, l'art. 38 non avrebbe motivo d'esistere. Non condivide la proroga dei termini basata sulla telematicità, richiamando la disciplina civilistica secondo cui i termini si protraggono al primo giorno non festivo, comunque il sabato è considerato festivo nella procedura civile.

Nel merito, l'Avv. Salamandra contesta la sovrapposizione tra stagione agonistica e stagione sportiva, richiamando l'art. 32 del Regolamento Organico FIDAF. Secondo la difesa, il vincolo del Sig. Fabiani era riferito alla stagione 2024-2025 conclusa nei primi giorni di Giugno 2025 e, per la Coppa Italia, avrebbero potuto partecipare solo atleti U21; a livello agonistico, il Sig. Fabiani non aveva impegni con i Grizzlies e aveva trasmesso PEC al Presidente della società ed alla Federazione ricognizione di svincolo.

Non condivide inoltre la considerazione relativa alla partecipazione del Sig. Fabiani agli allenamenti della Squadra nazionale, evidenziando che vi erano anche atleti non tesserati; il Fabiani non era il solo. Secondo la difesa, il Tribunale ha operato una sovrapposizione indebita tra anno sportivo e stagione agonistica, mentre l'articolato regolamentare distingue chiaramente "anno sportivo" e "stagione agonistica". La difesa sottolinea che il Sig. Fabiani riteneva di essere svincolato secondo l'art. 32 del Regolamento Organico.

Si osserva, inoltre, che la PEC trasmessa dal Sig. Fabiani in data 04 settembre 2025, con cui lo stesso richiede formalmente la ricognizione allo svincolo alla società Grizzlies ed alla FIDAF, costituisce



prova inequivocabile della sua volontà di agire in conformità al Regolamento Organico FIDAF. Tale comunicazione esclude, di fatto, qualsiasi dolo o colpa a suo carico: eventuali rilievi disciplinari o censurabili avrebbero dovuto essere rivolti alla società Grizzlies, che da quanto di conoscenza dell'Avv Salamandra non ha dato seguito alla richiesta di ricognizione di svincolo del Sig. Fabiani né ha versato la relativa tassa nei 20 giorni successivi.

In conclusione chiede la riforma della sentenza di primo grado con conseguente proscioglimento del suo assistito ed ogni altra conseguenza conforme al Regolamento di Giustizia.

Il Sig. Fabiani dichiara, inoltre, di essere stato tesserato con i Grizzlies a partire dal 2007 e di non aver mai ricevuto convocazioni ad allenamenti, né tramite comunicazioni dirette, né tramite e-mail o PEC. Tali circostanze rafforzano l'assenza di responsabilità personale del Sig. Fabiani, in quanto egli non ha potuto in alcun modo adempiere a obblighi mai formalmente notificati dalla società di appartenenza.

A questo punto il Collegio si riunisce in camera di consiglio e, per i motivi che va ad illustrare, rende la seguente

DECISIONE

Il Collegio preliminarmente si sofferma sulla questione della tempestività del reclamo ed osserva quanto di seguito.

Il reclamo presentato dal Sig. Fabiani Carlo a mezzo del suo avvocato, Ilaria Salamandra, in data lunedì 2 marzo 2026, è stato depositato oltre il termine dei 15 giorni successivi alla pubblicazione della decisione impugnata (art. 71, co.2, Reg. Giust), avvenuta in data 13 febbraio 2026.

A tal proposito la difesa del Fabiani ha osservato che detto deposito fosse tempestivo dovendosi ritenere applicabile l'art. 155 c.p.c. e dovendosi quindi ritenere anche il sabato giorno festivo.

Tuttavia, ad avviso del Collegio, questa tesi non si può condividere.

Nel caso sottoposto all'esame di questa Corte, il risultato del compunto matematico [per cui sommando 15 giorni dalla data del 13 febbraio 2026 (pubblicazione) si arriva al 28 febbraio 2026] non subisce alcuno spostamento al giorno successivo perché detta ultima data è caduta nel giorno del sabato. Infatti, sebbene il codice di procedura civile (art. 155, c.p.c.) disponga che gli atti aventi scadenza al sabato sono prorogati al giorno feriale successivo, ciò non significa che il sabato debba essere equiparato ad un giorno festivo e che, pertanto, possa essere escluso dal computo dei termini. In buona sostanza non si può attribuire al sabato - sic et simpliciter - "dignità" di giorno festivo non essendovi un'espressa disposizione di legge in tal senso.

In ogni caso, ad avviso di questa Corte, il procedimento sportivo, pur presentando caratteristiche ibride, è più simile al procedimento penale per struttura, finalità e meccanismi di quanto non sia affine al procedimento civile. In tale ambito, la giurisprudenza costante è univocamente concorde nel considerare il sabato giorno non festivo.

Pertanto, i termini che scadono di sabato non vengono prorogati al primo giorno feriale non festivo, con ciò che ne consegue in merito alla domanda presentata dal reclamante che, quindi, è inammissibile.

La rilevata inammissibilità dell'appello preclude l'esame del merito con conseguente assorbimento di ogni ulteriore censura.

PQM


La Corte Federale d'Appello, dichiara l'inammissibilità del reclamo presentato dal Sig. Carlo Fabiani avverso la sentenza del Tribunale Federale Proc. 4-2025.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti costituite e dispone incamerarsi la tassa del reclamo.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2026


Avv. Paola Di Vincenzo,
Presidente


Avv. Ottorino Giugni,
Componente


Avv. Marco Bernardini,
Componente